



Comune di Issime

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Commune d'Issime

Région Autonome Vallée d'Aoste

Gemeindefverwaltung Eische

Augschtlann

Regolamento comunale per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Sanzioni amministrative

Articolo 3 – Funzionario responsabile

Articolo 4 – Principi

Articolo 5 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

Articolo 6 - Trasformazione, fusione e scissione di società

TITOLO II - CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Articolo 7 – Violazioni non sanzionabili

Articolo 8 – Ravvedimento

Articolo 9 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Articolo 10 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Articolo 11 – Violazioni continuate

Articolo 12 – Recidiva

Articolo 13 – Riduzione della sanzione sproporzionata

Articolo 14 – Tardivo pagamento

Articolo 15 - Rateazione della sanzione

Articolo 16 - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

TITOLO III - NORME FINALI

Articolo 17 – Disposizioni finali

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme disciplinanti i tributi locali, nel rispetto dei Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni.

Articolo 2 - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Articolo 3 – Funzionario responsabile

1. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività utili per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme disciplinanti i tributi locali, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Articolo 4 – Principi

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, il funzionario responsabile del tributo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) principio di legalità ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
 - b) la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - c) nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa, secondo i criteri di cui al libro I, titolo III, capo I del codice penale;
 - d) non può essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere, nei casi previsti dal libro I, titolo IV, capo I del codice penale;

- e) le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà;
 - f) se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, inteso come falsa rappresentazione della realtà, l'agente non è responsabile, purché l'errore non sia stato determinato da colpa;
 - g) non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni o qualora il fatto sia stato commesso per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile;
 - h) il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi;
 - i) non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 5 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

1. L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
2. Il funzionario responsabile del tributo cura la notificazione dell'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
3. L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.
4. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
5. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
 - a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
 - b) produzione delle deduzioni difensive;
 - c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
6. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive di cui al comma 2, lettera b), il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, ha l'obbligo di pronunciarsi in merito con atto motivato.

7. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
8. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, anche mediante iscrizione a ruolo, senza obbligo di contestazione preventiva.

Articolo 6 - Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 del codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

TITOLO II CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Articolo 7 – Violazioni non sanzionabili

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 27.07.2000, n. 212 "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:
 - a) il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
 - b) gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
 - c) il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
 - d) la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - e) la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
2. L'omessa o la tardiva presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I., ove prevista, nonché l'omessa o tardiva esibizione o trasmissione di atti o documenti o questionari, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non è comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, in quanto arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Articolo 8 – Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività

amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La data alla quale si deve far risalire la commissione della violazione di legge è identificabile nel giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo

2. Se non sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.
3. Qualora il tributo non debba essere assolto mediante autoliquidazione, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Articolo 9 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte a un quarto nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di liquidazione/accertamento notificato dal Comune, ovvero in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione.
2. Ove il tributo sia riscosso mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene espressa a seguito della mancata impugnazione dell'avviso: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto a un quarto, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.
3. La sanzione per il parziale e/o totale omesso pagamento, così come prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Articolo 10 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. I criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali, sono qui di seguito determinati:

Imposta comunale sugli immobili

	Violazione	Sanzione
a	tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni	100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65
b	tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione	non inferiore al 125% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65
c	omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti	non inferiore al 175% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65
d	omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto	200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65
e	presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta	non inferiore al 75% del maggior tributo dovuto
f	presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo	€ 103
g	compilazione incompleta o infedele di questionari	non inferiore a € 100
h	mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune	non inferiore a € 200

La notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione deve essere effettuata nei termini previsti dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fatta salva l'applicazione di eventuali proroghe.

Tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

	Violazione	Sanzione
a	tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni	100% della tassa dovuta o della maggiore tassa dovuta
b	tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione	non inferiore al 125% della tassa dovuta o della maggiore tassa dovuta
c	omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti	non inferiore al 175% della tassa dovuta o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,65=
d	omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto	200% della tassa dovuta, con un minimo di € 51,65=
e	presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa	non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta
f	presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo ovvero compilazione incompleta o infedele di questionari	non inferiore a € 100
g	mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.	non inferiore a € 200

Tassa occupazione spazi e suolo pubblico
Imposta comunale sulla pubblicità

	Violazione	Sanzione
a	tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni	100% della tassa o dell'imposta dovuta
b	tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione	non inferiore al 125% della tassa o dell'imposta dovuta
c	omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti	non inferiore al 175% della tassa o dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65=
d	omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto	200% della tassa o dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65=
e	presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa o del canone	non inferiore al 75% della maggiore tassa o imposta dovuta
f	presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo	€ 51,65=
g	compilazione incompleta o infedele di questionari	non inferiore a € 100=
h	mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune	non inferiore a € 200=

Articolo 11 – Violazioni continuate

1. Con riferimento al disposto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene opportuno dare applicazione nell'ambito dei tributi locali al solo istituto della violazione continuata, come disciplinato dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 99/2000.
2. In ossequio alla previsione del suddetto articolo, si stabilisce di applicare una sanzione unica, commisurata sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al pagamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.
3. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
 - se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
 - se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
 - se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);
 - se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).
4. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Articolo 12 – Recidiva

1. Con riferimento al disposto di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione da irrogarsi è aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione è aumentata della metà.

Articolo 13 – Riduzione della sanzione sproporzionata

1. La manifesta sproporzione di cui all'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 si verifica nei casi in cui l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio del tributo dovuto.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, la sanzione è ridotta al doppio del tributo dovuto, con un minimo pari alla metà del minimo della sanzione applicabile.

Articolo 14 – Tardivo pagamento

1. Nell'ipotesi di tardivo pagamento rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, ove il pagamento sia effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza, si stabilisce di applicare una sanzione pari al 10%, non riducibile.

Articolo 15 - Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate debitamente comprovate, può consentire il pagamento della sanzione in rate mensili, di pari importo. La rateizzazione concessa non può superare l'anno, con decorrenza dalla prima rata. Sulle rate non sono dovuti interessi.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Articolo 16 - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.
5. La sospensione dei rimborsi può anche operare tra crediti e sanzioni riferibili a tributi diversi.

TITOLO III NORME FINALI

Articolo 17 – Disposizioni finali

- 1.** Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali disciplinanti la materia.
- 2.** Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 come sostituito dall'articolo 27 della legge 28.12.2001, n. 448 e in deroga all'articolo 3, comma 1 legge 27 luglio 2000, n. 212, il 1° gennaio 2005.
- 3.** A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27.01.1999.

-- = = 00000 = = --

Il presente regolamento comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 02.02.2005, divenuta esecutiva in data 07.02.2005.

*Il Segretario comunale
Elvina Consol*

C:\Documenti\Regolamenti\sanzioni tributarie gennaio 2005.doc
EC/